

irrigabile dipendentemente dall'altezza a cui arriverebbe il nuovo canale. Dunque per questo titolo non ci era luogo a censura, perchè qui i calcoli sono talmente larghi da non ammetterne alcuna.

Io poi non posso convenire coll'onorevole mio amico Susani, e convengo in questo pienamente col signor ministro, che realmente questo articolo sia ben lungi dall'essere stato ideato per servire ad un artificio parlamentare. Esso è forse la parte più antica della convenzione, perchè era naturale, al primo presentarsi di un progetto di derivazione del Po, che s'immaginasse di prolungarlo il più possibile, e che quando fosse al punto di cadere in Ticino sopravvenisse l'idea: non si potrebbe trasportare anche al di là?

Dunque questa era un'idea naturalissima. Tutta la questione sta nel tornaconto. E la soluzione di questa questione esige una gran quantità di calcoli, perchè, se la superficie che si trovava al di là del Ticino, e che poteva trovarsi all'altezza del canale, fosse stata, per esempio, tutto l'altipiano milanese, allora il tornaconto di eseguire il gran ponte-canale sull'alveo del Ticino per portarvi l'acqua era indubitabile.

Dunque quest'idea venne, la si mantenne negli atti, e non si trovò in questa occorrenza, in cui si rimise sul tappeto la convenzione, la necessità di levarla, ed ecco il motivo per cui la vi è rimasta.

Siccome dunque l'impossibilità assoluta di trasportare l'acqua oltre il Ticino non vi è, e la questione non è che di tornaconto, la conservazione dell'articolo 36 non reca alcun danno ai futuri progetti.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Valerio.

**VALERIO.** Dopo le parole dell'onorevole ministro, io vi rinuncio.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Brunet.

**BRUNET.** Dopo le osservazioni dell'onorevole relatore, dalle quali risulta che evidentemente la questione dell'esistenza o no dell'acqua venne esaminata, e che pare si possa rinvenire una quantità d'acqua tale da potere alimentare questo canale, io non intendo entrare in nessuna questione tecnica; e mi dichiaro soddisfatto delle osservazioni testè esposte dall'onorevole relatore.

**PRESIDENTE.** Non insistendo, si procede oltre.

« Art. 37. In caso di questioni insorte tra la società ed il Governo sulla intelligenza ed esecuzione del presente contratto, la decisione sarà deferita a due arbitri, uno scelto dalla società e l'altro dal Governo, i quali, prima di prendere cognizione delle questioni, ne sceglieranno di comune accordo un terzo pel caso di discrepanza. Le relative decisioni, purchè ristrette nei limiti prefissi dalle parti contendenti, saranno definitive ed obbligatorie. »

**VALERIO.** Ho già altre volte esternata l'opinione, a quanto pare con poco risultato, che bisogna andare molto a rilente nell'affidare a giurisdizioni eccezionali, quali sono quelle degli arbitri, le decisioni delle cose che toccano gl'interessi dello Stato.

Non fo qui che ripetere le stesse osservazioni. Non

farò una proposta speciale per escludere questo arbitrato: solamente io pregherei la Commissione ed il Ministero di voler introdurre qui quel sistema che fu già in altre leggi a mia proposta dal Parlamento sanzionato, che cioè il terzo arbitro, invece di essere nominato dai due, sia nominato dal presidente della Corte d'appello sedente nella capitale del regno.

Così si direbbe: da tre arbitri, uno scelto dalla società, l'altro dal Governo ed il terzo dal presidente della Corte di appello sedente nella capitale del regno. »

**CAVALLINI.** Invece di dire: il terzo dal presidente della Corte d'appello del regno, » bisognerebbe porre: « di Torino, » perchè il canale è qui vicino, e sarebbe incomodo se s'interpretasse di andare poi sino a Roma. (*Si ride*)

**PRESIDENTE.** Diremo adunque:

« La decisione sarà deferita a tre arbitri, uno scelto dalla società, l'altro dal Governo, il terzo dal presidente della Corte d'appello sedente in Torino, i quali, ecc., prima di prendere... »

**VALERIO.** Dopo *i quali* è tutto cancellato sino alle parole *le relative decisioni*.

**PRESIDENTE.** Già s'intende... « Le relative decisioni, purchè ristrette nei limiti prefissi dalle parti contendenti, saranno definitive ed obbligatorie. »

L'articolo resta inteso in questi termini.

Ora viene l'articolo 38:

« La società sarà tenuta di pagare in proprio alla vedova e figliuolanza del defunto agrimensore Francesco Rossi, che primo ha segnalata la possibilità di utilizzare le acque del fiume Po sui territori vercellesi e lomellini, qual premio a lui vivente promesso, la somma di lire 50 mila, nei modi e termini che verranno dal Governo stabiliti.

« Art. 39. Il Governo si assume l'obbligo di provvedere per legge a che su tutta l'estensione del territorio attraversato dai canali sociali, entro i limiti di 300 metri dal nuovo canale del Po e dai canali demaniali ceduti alla società; di 200 metri dai canali di derivazione principale di privata proprietà che la società venisse acquistando, e di 100 metri dalle diramazioni maestre staccantisi dai suddetti canali della società concessionaria, sia proibita l'apertura di nuovi fontanili scorrenti in trincea, e l'approfondimento o lo allargamento, oltre i limiti attuali, di quelli che si trovano già aperti, salvi i diritti acquisiti sui fondi altrui all'epoca della promulgazione della presente legge.

« La proibizione rispetto ai canali già esistenti dovrà avere effetto dal giorno della promulgazione della legge approvativa di questa convenzione; e rispetto ai nuovi canali dal giorno del tracciato di ciascuno di essi. »

**POSSENTI, relatore.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola spetta prima al deputato Sineo.

**SINEO.** Viene qui in acconcio ciò che io accennava questa mattina dietro le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro d'agricoltura e commercio.

Voi volete che l'acqua sia una merce la quale abbia